



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.12.2010  
SEC(2010) 1548 definitivo

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

***SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO***

***che accompagna la***

**proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle  
decisioni in materia civile e commerciale**

**(rifusione)**

{COM(2010) 748 definitivo}  
{SEC(2010) 1547 definitivo}

## **1. CONTESTO, CONSULTAZIONE E RICORSO AL PARERE DI ESPERTI**

Il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetto "Bruxelles I"), entrato in vigore nel marzo 2002, è la matrice della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea, in quanto individua il giudice competente a risolvere le controversie transfrontaliere e agevola il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro. Sebbene, in linea generale, si ritenga che il regolamento funzioni bene, dalla consultazione con le parti interessate e da una serie di studi elaborati per la Commissione è emersa la necessità di una riforma. Nello stesso spirito il programma di Stoccolma chiede che cadano gli ultimi ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Nel preparare la revisione del regolamento la Commissione ha ampiamente consultato le parti interessate e gli esperti esterni; ha adottato un libro verde dando il via a una consultazione pubblica nell'aprile 2009 e ha commissionato quattro studi, ciascuno per un aspetto diverso della riforma. Un ulteriore studio esterno e l'indagine di un gruppo pilota di imprese europee (EBTP) hanno raccolto dati empirici per la preparazione della valutazione d'impatto. La Commissione ha poi organizzato due grandi conferenze, una riunione con esperti nazionali e due riunioni con esperti in materia di arbitrato. Altre osservazioni sono giunte da un gruppo direttivo interservizi istituito presso la Commissione.

## **2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA, OBIETTIVI E VALUTAZIONE DELLE OPZIONI STRATEGICHE**

### **2.1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE**

#### *2.1.1. Definizione e entità del problema*

La decisione pronunciata in uno Stato membro non è automaticamente efficace in un altro Stato membro; è infatti necessario uno speciale procedimento giudiziario intermedio, denominato "exequatur", che la convalidi e la dichiari esecutiva. Si tratta però di un procedimento lungo e oneroso, il cui costo medio nell'Unione europea, per un caso semplice, è di 2 200 euro. L'importo può crescere esponenzialmente se il caso è più complesso o contestato (fino a 12 700 euro). Partendo dall'ipotesi che il 25% dei casi è complesso, il costo globale del procedimento di exequatur nell'UE supera i 47 milioni di euro l'anno. I tempi per ottenere l'exequatur vanno da un paio di giorni a diversi mesi, fino a due anni in caso di ricorso. In più del 90% dei casi il procedimento è una pura formalità, non sussistendo motivi per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione; sono poche le decisioni oggetto di ricorso e i ricorsi hanno raramente esito positivo. L'exequatur complica le già complesse controversie transfrontaliere, dissuadendo le imprese dal lanciarsi in attività commerciali oltreconfine.

#### *2.1.2. Obiettivi*

- Obiettivo specifico di questa parte della proposta è la reale libera circolazione delle decisioni giudiziarie in tutte le materie civili e commerciali.

#### *2.1.3. Opzioni strategiche prescelte*

- Opzione 1: status quo

- Opzione 3: mantenere l'exequatur ma alleviare in parte l'onere a carico del richiedente.
- Opzione 4A: salvo che per i casi di diffamazione e di ricorso collettivo risarcitorio, abolire l'exequatur introducendo le necessarie garanzie procedurali a tutela dei diritti della difesa.

2.1.4. *Valutazione d'impatto dell'opzione privilegiata 4A: abolizione del procedimento di exequatur e introduzione delle garanzie necessarie*

a) **Efficacia**: l'opzione realizzerebbe appieno l'obiettivo della libera circolazione delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea. b) **Incidenze principali**: i) **impatto economico**: eliminando l'exequatur scomparirebbero anche i costi e i ritardi connessi all'attuale procedimento, il che consentirebbe alle imprese e ai cittadini dell'Unione di risparmiare buona parte dei costi attuali, pari a circa 48 milioni di euro all'anno. Nella stragrande maggioranza dei casi in cui il convenuto non contesta l'esecutività della decisione straniera, il richiedente dovrà farsi carico unicamente dei costi di traduzione, resi minimi dall'introduzione di formulari che dispensano dall'obbligo di tradurre l'intera decisione. Continueranno a sussistere soltanto i costi di traduzione dell'intera decisione e le spese legali nei casi complessi. Questa opzione ha il vantaggio anche di invogliare le imprese, in particolare piccole e medie, a intraprendere operazioni transfrontaliere. Attualmente, solo il 25% dei 20 milioni di PME in Europa è attiva all'estero; in altri termini, sarebbero 15 milioni le PME suscettibili di espandere le loro attività in altri Stati membri. Il 39% di queste imprese sarebbe molto più incline a lanciarsi nel commercio transfrontaliero se fosse abolito il procedimento di exequatur. Se anche solo un quarto lo facesse davvero, sarebbero 1,4 milioni le PME ad accedere al mercato interno. ii) **Diritti fondamentali**: l'abolizione dell'exequatur sarebbe accompagnata da garanzie procedurali atte a garantire che la decisione presa in violazione del diritto a un giudice imparziale e dei diritti della difesa non sia riconosciuta né eseguita. Tale opzione sarebbe quindi conforme alla Carta, segnatamente al suo articolo 47. Poiché i motivi in sfavore dell'esecuzione di una decisione straniera sono pressoché gli stessi che si possono addurre oggi nell'ambito del procedimento di exequatur, il grado di tutela giurisdizionale nei procedimenti transfrontalieri non sarebbe inferiore rispetto allo status quo. iii) **Costi finanziari**: gli Stati membri dovranno sostenere i costi legati alla necessità che le professioni legali si impratichiscano delle nuove procedure. Tali costi saranno però minimi se le procedure nazionali di salvaguardia saranno mutate da quelle adottate nell'ambito degli strumenti europei che hanno già abolito l'exequatur per certi tipi di domanda. La proposta conterrà anche un formulario volto a facilitare l'esecuzione diretta.

### 2.1.5. *Raffronto tra le opzioni prescelte e l'opzione privilegiata 4A*

Obiettivi/impatto	Opzione 1- Status quo	Opzione 3 – Alleviare l'onere a carico del ricorrente	Opzione 4A- Abolire l'exequatur
Eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie	0	+	++
Impatto economico	0	+	+
Costi finanziari	0	-	-
Diritti fondamentali	0	0	0

## 2.2. **IL FUNZIONAMENTO DEL REGOLAMENTO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE**

### 2.2.1. *Definizione del problema*

- Le norme sulla competenza previste dal regolamento non si applicano attualmente (salvo alcune deroghe) quando il convenuto è domiciliato fuori del territorio dell'UE, nel qual caso il regolamento rinvia all'ordinamento nazionale (la cosiddetta "competenza sussidiaria"). All'interno dell'Unione, le norme nazionali sulla competenza applicabili ai convenuti di paesi terzi variano di molto tra uno Stato membro e l'altro. Qualora il convenuto sia domiciliato fuori del territorio dell'UE:
- i cittadini e le imprese europee non godono di un accesso uguale alla giustizia;
- si viene a creare una disparità di condizioni per le imprese che operano sul mercato interno che può falsare la concorrenza;
- non è garantita l'applicazione delle norme dell'UE che proteggono le controparti deboli (ad esempio, consumatori, lavoratori dipendenti, assicurati, ecc.).

### 2.2.2. *Obiettivi*

- L'obiettivo specifico è migliorare l'accesso alla giustizia, alla certezza del diritto e alla tutela dei cittadini e delle imprese dell'UE nelle controversie che hanno un collegamento con uno Stato terzo.

### 2.2.3. *Valutazione delle opzioni strategiche prescelte*

- Opzione 1: status quo
- Opzione 3A: armonizzazione minima delle norme sulla competenza (opzione 3A)

- Opzione 4A: piena armonizzazione delle norme sulla competenza

#### 2.2.4. *Valutazione d'impatto dell'opzione privilegiata 4A: piena armonizzazione delle norme sulla competenza*

a) **Efficacia**: la piena armonizzazione delle norme sulla competenza avrebbe l'effetto di assicurare un accesso totale e uguale alla giustizia in Europa, che diventerebbe poi anche del tutto trasparente visto che le norme sulla competenza internazionale sarebbero consolidate in un testo unico, il regolamento rivisto. In questo modo verrà meno anche la distinzione artificiosa tra convenuto domiciliato all'interno e fuori dell'Unione europea. Questa distinzione non sussiste più nel diritto recente dell'UE, segnatamente nel regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari e nella proposta della Commissione di regolamento sulle successioni e i testamenti. b) **Incidenze principali**: i) **impatto economico**: grazie a questa opzione, le imprese dell'Unione avranno maggiori possibilità di andare in giudizio nell'Unione piuttosto che all'estero, con conseguente riduzione dei costi e della durata media dei processi per le stesse imprese, posto che essere in causa nello spazio europeo di giustizia è di norma meno oneroso e più semplice che in un paese terzo. Le misure di cooperazione giudiziaria sono in effetti pressoché assenti nelle relazioni con i paesi terzi e la distanza geografica del giudice competente può solo aumentare i costi per la comparizione personale dei testi e delle parti. Per giunta, l'armonizzazione delle norme che riguardano i convenuti di paesi terzi accrescerà la certezza del diritto e la prevedibilità, il che a sua volta dovrebbe generare risparmi per le imprese interessate. Il quadro giuridico così migliorato potrebbe anche indurre più imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere. Per giunta, verrebbero meno le distorsioni della concorrenza causate dalla divergenza delle norme nazionali sulla competenza. **PME**: a trarre vantaggio da eventuali risparmi saranno soprattutto le PME, che a differenza delle grandi imprese non dispongono delle risorse per far fronte a procedimenti internazionali complessi. ii) **Costi finanziari**: l'opzione 4A comporterebbe costi minimi o zero a carico degli Stati membri. iii) **Diritti fondamentali**: la piena armonizzazione migliorerà l'accesso alla giustizia per le controparti deboli (consumatori, lavoratori dipendenti, ecc.), in linea con gli articoli 38 e 47 della Carta, in quanto ne garantirà l'accesso alla giustizia nell'UE per le controversie che li oppongono a convenuti di paesi terzi. Questa opzione assicurerà poi il pieno accesso alla giustizia delle imprese europee in causa contro convenuti di paesi terzi. Introducendo la norma del forum necessitatis, alle imprese europee sarà data la possibilità di rivolgersi a un giudice dell'Unione quando non ci sarà altro foro competente che garantisca il diritto a un giudice imparziale. Da ultimo, stabilendo un foro specificamente destinato ai convenuti di paesi terzi si migliorerà l'accesso alla giustizia anche per le imprese di quegli Stati membri il cui ordinamento non contempla norme comparabili. iii) **Impatto sociale**: l'opzione garantirà alle controparti deboli la tutela prevista dalle disposizioni imperative del diritto dell'Unione. iv) **Paesi terzi**: l'impatto dell'opzione 4A sui paesi terzi dipenderà dagli aspetti sostanziali delle norme sulla competenza armonizzate. La prevista introduzione di un forum necessitatis e di una norma sulla competenza "vagamente esorbitante", fondata ad esempio sull'ubicazione dei beni con i quali la controversia nel territorio ha un collegamento, è difficilmente contestabile a livello diplomatico. Al contrario, l'impatto sui paesi terzi sarebbe positivo in quanto gli Stati membri non potrebbero mantenere nei rispettivi ordinamenti condizioni di accesso alla giustizia più generose. Nell'ipotesi che riprendano i negoziati internazionali per una convenzione mondiale sulle decisioni giudiziarie, l'impatto di questa revisione sulla posizione negoziale dell'UE dipenderà anch'esso dagli aspetti sostanziali delle norme armonizzate. Se è vero che l'effetto di un'armonizzazione delle norme nazionali su tale aspetto sarà neutro, è altrettanto vero che i contenuti precisi di tali norme potranno incidere sulla posizione dell'UE nei negoziati.

### 2.2.5. *Raffronto tra le opzioni prescelte e l'opzione privilegiata*

Obiettivi/impatto	Opzione 1	Opzione 3A	Opzione 4A
Maggiore tutela delle parti UE nelle controversie con convenuti di paesi terzi	0	+	++
Impatto economico	0	0	+
Diritti fondamentali	0	+	+
Impatto sui paesi terzi	0	0	0 o +

## 2.3. ACCORDI DI SCELTA DEL FORO

### 2.3.1. *Definizione e entità del problema*

La stragrande maggioranza delle imprese dell'UE impegnate in attività commerciali oltreconfine si avvalgono di accordi di scelta del foro (il 70% ca. di tutte le imprese e il 90% delle grandi imprese).

- Il regolamento riconosce in linea generale l'efficacia degli accordi di scelta del foro; sussistono tuttavia timori circa la possibilità che l'efficacia di tali accordi possa patire all'atto pratico di tattiche processuali scorrette. La causa risiede nell'interazione con un'altra disposizione del regolamento, la cosiddetta norma sulla litispendenza, il cui obiettivo è evitare la situazione in cui due giudici dell'UE siano nel contempo investiti della stessa materia. La norma fa obbligo al giudice adito successivamente di sospendere il procedimento finché il giudice adito per primo non si sia pronunciato sulla sua competenza. La parte che vuole sottrarsi all'accordo di scelta del foro può ritardare di molto il procedimento adendo previamente il giudice (privo di competenza) di un paese con un sistema giudiziario più lento. Negli ultimi cinque anni, il 7,7% delle imprese ha denunciato la controparte contrattuale per non essersi conformata alla clausola che designa il giudice competente.
- La necessità di garantire l'efficacia degli accordi di scelta del foro si impone anche oltre i confini dell'Unione. L'UE ha negoziato un accordo internazionale, la convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, che accresce la certezza del diritto delle clausole di scelta del foro nelle relazioni tra imprese. Il processo di ratifica è in corso. La revisione del regolamento dovrebbe garantire la coerenza dell'approccio agli accordi di scelta del foro seguito per le situazioni intra-UE con quello cui potranno informarsi le situazioni extra-UE. Ai sensi della convenzione dell'Aia, il giudice adito ma non designato nell'accordo è tenuto a dichiarare irricevibile/respingere/rigettare la domanda, salvo ove si applichi una delle deroghe stabilite dalla convenzione.

### 2.3.2. *Obiettivi*

L'obiettivo specifico è migliorare l'efficacia degli accordi di scelta del foro. La riforma dovrebbe anche agevolare la ratifica della convenzione dell'Aia da parte dell'Unione.

### 2.3.3. *Descrizione delle opzioni strategiche prescelte*

- Opzione 1: status quo
- Opzione 2: esentare il giudice designato nell'accordo dall'obbligo di sospendere il procedimento
- Opzione 3: dare la priorità al giudice designato nell'accordo affinché si pronunci sulla propria competenza

### 2.3.4. *Valutazione d'impatto dell'opzione privilegiata 3: dare la priorità al giudice designato nell'accordo affinché si pronunci sulla propria competenza*

**a) Efficacia nel conseguire gli obiettivi:** l'opzione 3 sarebbe un deterrente alla proposizione di domande preventive a scopo tattico, dirette a svuotare di efficacia un accordo di scelta del foro valido, e otterrebbe così pienamente gli obiettivi citati sopra. **b) Incidenze principali:** i) **impatto economico:** l'opzione 3 metterebbe fine ai costi e ai ritardi che attualmente subiscono le imprese a causa della malafede con cui i loro partner tentano di sottrarsi agli accordi di scelta del foro. Inoltre, dovrebbe incoraggiare almeno una parte del 30% di imprese che non operano sul mercato interno a causa di problemi connessi a controversie transfrontaliere o al recupero di crediti, a lanciarsi. Aumenterebbe poi la certezza del diritto a beneficio delle imprese e ne stimolerebbe la fiducia nell'efficacia dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie previsti per contratto. Lo svantaggio di questa soluzione è che può ritardare il procedimento se il giudice designato dichiara l'accordo invalido (il caso riguarda l'1,1% delle imprese ogni anno) e le parti finiscono per adire un altro giudice. **iii) Costi finanziari:** l'opzione 3 comporterebbe costi di attuazione minimi. **iii) Diritti fondamentali:** l'opzione 3 renderebbe piena giustizia all'intenzione delle parti di scegliere il foro competente, migliorando così di molto la situazione delle parti in termini di libertà d'impresa, garantita dall'articolo 16 della Carta. **iv) Aspetti internazionali:** l'opzione 3 riverbera la soluzione adottata dalla convenzione dell'Aia. L'aspetto importante, proprio come nella convenzione, è che la priorità è data al giudice designato nell'accordo, che è quindi in grado di conoscere del caso anche se adito per secondo.

### 2.3.5. *Raffronto tra le opzioni prescelte e l'opzione privilegiata*

Obiettivi/impatto	Opzione 1 Status quo	Opzione 2 Esentare dall'obbligo di sospendere il procedimento	Opzione 3 Dare la priorità al giudice designato nell'accordo
Eliminare le possibilità di abuso	0	+	++
Impatto economico	0	+	++
Diritti fondamentali	0	+	++
Aspetti internazionali	0	+	++

## 2.4. RAPPORTO TRA REGOLAMENTO E ARBITRATO

### 2.4.1. *Definizione del problema*

Nel commercio internazionale molta importanza riveste l'arbitrato, procedimento cui hanno regolarmente ricorso le grandi imprese e le multinazionali (circa il 63% delle grandi imprese europee lo preferisce al procedimento giudiziario). Attualmente l'arbitrato è escluso dal campo di applicazione del regolamento Bruxelles I. Sono state poi segnalate difficoltà in ordine al rapporto tra arbitrato e procedimento giudiziario; sembra infatti che, contestando la convenzione arbitrale dinanzi a un giudice, una parte possa chiedere al giudice di decidere anche nel merito, con la conseguenza di instaurare procedimenti giudiziari e arbitrali paralleli e il rischio di soluzioni incompatibili se la convenzione è giudicata invalida in uno Stato membro e valida in un altro. Di tale situazione possono poi approfittare le parti che intendono sottrarsi alla convenzione arbitrale. Il problema, evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di giustizia nella causa *West Tankers*, nuoce all'efficacia delle convenzioni arbitrali nell'Unione europea.

### 2.4.2. *Obiettivi*

Obiettivo specifico di questa parte della proposta è il coordinamento trasparente e prevedibile dei procedimenti giudiziari e arbitrali, in modo da preservare e accrescere l'attrattiva dell'Unione europea come luogo di arbitrato.

### 2.4.3. *Descrizione delle opzioni strategiche prescelte*

- Opzione 1: status quo
- Opzione 2: mantenere l'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento
- Opzione 3A: conferire maggiore efficacia alle convenzioni arbitrali stabilendo che il giudice adito in relazione a una convenzione arbitrale debba sospendere il procedimento ove sia stato già adito un tribunale arbitrale o un organo giurisdizionale nella sede dell'arbitrato.

### 2.4.4. *Valutazione d'impatto dell'opzione privilegiata 3A: conferire maggiore efficacia alle convenzioni arbitrali*

**a) Efficacia nel conseguire gli obiettivi:** l'opzione realizzerebbe appieno gli obiettivi sopra esposti in quanto garantirebbe l'efficacia delle convenzioni arbitrali eliminando il rischio di procedimenti paralleli e riducendo le possibilità di tattiche processuali scorrette, e assicurerebbe che continuino a circolare tutte le decisioni che attualmente già circolano nell'UE. **b) Incidenze principali:** **i) impatto economico:** l'opzione 3A eliminerebbe il rischio di tattiche processuali scorrette, con i vantaggi economici già ricordati; inoltre farebbe venir meno il rischio di procedimenti paralleli in sede giurisdizionale e arbitrale, aumentando così di molto l'attrattiva dell'arbitrato nell'UE e dei centri arbitrali europei. **ii) Costi finanziari:** come per l'opzione 2, la modifica del regolamento comporterebbe costi di attuazione minimi per gli Stati membri. **iii) Diritti fondamentali:** l'efficacia dell'arbitrato sarebbe maggiore con questa opzione rispetto alle opzioni 1 e 2, e migliore sarebbe l'accesso delle parti ai mezzi alternativi di risoluzione delle controversie. Inoltre, l'opzione migliorerebbe l'accesso alla

giustizia per le società che intendono impugnare (in buona fede) una convenzione arbitrale, in quanto istituirebbe un quadro normativo chiaro e trasparente in materia di impugnazioni e definirebbe nel contempo norme chiare per aumentare la certezza del diritto e impedire tattiche dilatorie. Rafforzerebbe poi le norme di cui all'articolo 47 della Carta. Infine, garantirebbe che in tutta l'Unione sia riconosciuta la massima efficacia alla volontà delle parti, ampliandone così la libertà contrattuale e la libertà d'impresa ai sensi dell'articolo 16 della Carta. **iv) Paesi terzi:** aumenterebbe l'attrattiva dell'arbitrato nell'Unione europea.

#### 2.4.5. *Raffronto tra le opzioni e l'opzione privilegiata*

Obiettivi/impatto	Opzione 1 Status quo	Opzione 2 Mantenere l'esclusione dal campo di applicazione	Opzione 3 Conferire maggiore efficacia alle convenzioni arbitrali
Libera circolazione delle decisioni giudiziarie	0	–	+
Garantire l'efficacia dell'arbitrato nell'UE	0	+	++
Impatto economico	0	+	+
Diritti fondamentali	0	+	++

### 3. **NECESSITÀ DELL'AZIONE DELL'UE (SUSSIDIARIETÀ)**

I problemi sopra esposti relativi all'esistenza della procedura di exequatur, alla mancanza di efficacia degli accordi di scelta del foro e al rapporto tra l'arbitrato e il regolamento dipendono dall'attuale normativa UE e possono essere superati solo con l'intervento del legislatore europeo. L'armonizzazione delle norme sulla competenza in caso di convenuti di paesi terzi è necessaria per creare condizioni di parità per le società che operano nel mercato interno e assicurare il rispetto dei diritti delle "controparti deboli" sanciti dal diritto dell'Unione. Questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli.

### 4. **BASE GIURIDICA**

Il regolamento è stato adottato in base all'articolo 61, lettera c), e all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica per adottare il regolamento rivisto è costituita dall'articolo 67, paragrafo 4, e dall'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

### 5. **PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE DELL'UE**

Il pacchetto delle opzioni prescelte illustrato sopra rispetta il principio di proporzionalità. Le modifiche previste da tale pacchetto non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati. Come segnalato, i vantaggi e i

risparmi generati dalle opzioni strategiche prescelte superano largamente i costi e gli svantaggi connessi. I potenziali risparmi economici sono considerevoli, mentre i costi per attuare la riforma negli Stati membri sono nel complesso contenuti. Il pacchetto è in grado di promuovere la fiducia nel mercato interno e incoraggiare un numero maggiore di società e cittadini ad effettuare operazioni commerciali transfrontaliere, sfruttando così sino in fondo i vantaggi del mercato interno. L'aumento dell'attività economica, unitamente ai risparmi generati dalla riforma, contribuiranno ad aiutare i cittadini e le società a superare l'attuale crisi finanziaria.

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Ogni cinque anni la Commissione redigerà relazioni di valutazione sull'applicazione del regolamento. Posto che attualmente la maggior parte degli Stati membri non raccoglie in modo sistematico dati statistici sull'applicazione del regolamento, il regolamento rivisto stabilirà l'obbligo di fornire informazioni pertinenti, in particolare sul numero di ricorsi alle procedure di riesame speciale istituite per garantire i diritti fondamentali del convenuto e sull'esito di tali procedure.